Circ. n. 127 Margherita di Savoia, 19/11/2026

Ai Docenti di Posto Comune, di Sostegno e Specialisti di Educazione Motoria (Scuola Primaria)
Al Direttore S.G.A.
All'Ufficio Personale / Segreteria Didattica
Al Sito Web dell'Istituto

I.C. "Papa Giovanni XXIII-Pascoli"
Al Sito Web

Oggetto: Chiarimenti normativi e operativi sulle ore di programmazione didattica per i docenti della Scuola Primaria (posto comune, sostegno ed educazione motoria) con contratto ad orario ridotto (spezzone orario anche derivante da part-time).

Con la presente si forniscono chiarimenti operativi e normativi in merito all'attribuzione, all'inserimento contrattuale e allo svolgimento delle ore di programmazione didattica per tutti i docenti della Scuola Primaria (posto comune, attività di sostegno didattico ed educazione motoria) titolari di contratto con orario inferiore alle 22 ore settimanali, ivi compresi gli spezzoni orari resisi disponibili a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro in part-time del personale titolare.

1. Quadro normativo di riferimento

- **Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (art. 1, comma 332):** equipara i docenti di educazione motoria nella scuola primaria ai docenti del medesimo grado di istruzione sotto il profilo giuridico ed economico, stabilendo un orario di servizio intero pari a 22 ore settimanali di insegnamento frontale più 2 ore settimanali di programmazione didattica (24 ore complessive).
- **Nota Ministeriale n. 2116 del 9 settembre 2022 (Chiarimenti sull'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria):** precisa che i contratti a tempo determinato con orario inferiore al posto intero (spezzoni orari) devono essere obbligatoriamente integrati con le ore di programmazione secondo i criteri vigenti per la scuola primaria.
- **CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente (art. 43 / ex art. 28 CCNL 2007):** Stabilisce che l'orario di insegnamento nella scuola primaria è costituito da 22 ore settimanali di attività didattica frontale, cui si aggiungono 2 ore settimanali da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati (24 ore complessive), equiparando a tutti gli effetti i docenti di sostegno ai docenti di posto comune.
- **Circolari Ministeriali annuali sulle supplenze e CCNL Comparto Istruzione e Ricerca (art. 28):** definiscono gli scaglioni proporzionali per l'attribuzione delle ore di programmazione in base alle ore di insegnamento frontale.

2. Determinazione dell'orario per spezzone di ore.

In applicazione delle disposizioni citate, il calcolo delle ore di programmazione per i contratti ad orario ridotto nella scuola primaria segue lo schema seguente:

- **Da 1 a 11 ore** di insegnamento frontale: spetta **1 ora** di programmazione settimanale.
- **Da 12 a 22 ore** di insegnamento frontale: spettano **2 ore** di programmazione settimanale.

Pertanto, per un incarico di **n. tot ore settimanali di lezione frontale**, il docente ha diritto e obbligo di svolgere **1 o 2 ore di programmazione settimanali**, per un totale contrattuale e retributivo di **n. tot ore di docenza frontale settimanali + n. tot ore di programmazione settimanali**.

3. Adempimenti amministrativi e didattici

- **Ufficio di Segreteria (SIDI):** L'ufficio personale provvederà a stipulare o rettificare il contratto individuale di lavoro indicando **le ore settimanali** complessive (… ore di docenza + … ore di programmazione).
- **Docenti interessati:** le ore di programmazione settimanale rientra nell'orario obbligatorio di servizio e dovrà essere svolta secondo le modalità e il calendario stabiliti dal Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio dei Docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Margherita Di Pumpo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
(Originale con firma autografa agli atti della scuola)